

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 38-685-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **SODDU**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, SODDU, STRUMENDO, CARDETTI, RODOTÀ,
CARIA, STERPA, FRANCHI**

Presentata il 2 luglio 1987

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri

E D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTAGLIA ADOLFO, DUTTO, PELLICANÒ, BOGI, BRUNI
GIOVANNI BATTISTA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CARO-
LIS, DEL PENNINO, ERMELLI CUPELLI, FIRPO, GALASSO,
GORGONI, GRILLO, GUNNELLA, LA MALFA, MAMMÌ,
MARTINO, MEDRI, NUCARA, RAVAGLIA, SANTORO**

Presentata il 9 luglio 1987

Riordinamento della funzione di Governo
e della Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata alla Presidenza il 9 ottobre 1987

1. *L'ordinamento della Presidenza del Consiglio nel quadro delle riforme istituzionali.*

1. 1. Onorevoli Colleghi! — La proposta che si sottopone al vostro esame è nata nel clima della scorsa legislatura, quando le riforme istituzionali costituivano il punto forte dell'impegno politico dei partiti e dei gruppi parlamentari.

L'inizio di questa legislatura non sembra avere segnato sul tema riforme la stessa tensione, anzi si intravedono segni di stanchezza, di scetticismo e talvolta persino di rigetto; come se ormai si fosse raggiunta l'opinione non tanto dell'inutilità delle riforme in se stesse, quanto, semmai, l'idea che la staticità quasi cristallizzata del sistema attuale lo renda immobile e indifferente alle critiche della pubblica opinione, e, invece, plastico e mutevole nei confronti della esigenza e anche delle pretese del quadro politico contingente al quale, in questo modo, finiscono per essere in un certo senso subordinate le stesse norme costituzionali. Chi ritiene non accettabile questa situazione condividerà l'importanza di riprendere la riflessione e l'iniziativa non solo per contestare e correggere le tendenze negative e dare un quadro di legalità ai comportamenti di fatto da tempo consolidati nella prassi di Governo, ma, soprattutto, per rispondere ai bisogni ed alle esigenze poste dal mutamento profondo del potere politico nel suo complesso, mutamento che ha cambiato (se non addirittura sconvolto) e continua a cambiare i rapporti tra società e potere politico, coinvolgendo nel mutamento anche le strutture istituzionali e gli organismi politici, a cominciare dal trinomio partiti-Parlamento-Governo.

I problemi posti dal nuovo modo di essere del rapporto società-sistema politico passano innanzi tutto per i partiti, i quali sono chiamati, come si dice, ad autoriformarsi per poi procedere a riformare le istituzioni. Ma questo non avviene, e la pubblica opinione appare sempre più scettica sulla reale volontà dei partiti di autoriformarsi e quindi sulle possibilità di cambiare le regole e le forme istituzionali nella direzione di un rafforzamento della democrazia, di un ampliamento della libertà, di un miglioramento della cittadinanza e insieme di un impegno volto a combattere le storture, le deviazioni e gli arbitrii.

Dalla convinzione che occorre contrastare questa tendenza è nata la proposta Labriola ed altri n. 38, che viene così ad assumere un significato generale perché testimonia che l'analisi e la denuncia possono essere seguite dai fatti e che si possono riordinare e riformare la vita politica e le istituzioni con gradualità, senza molti clamori, superando veti palesi o impedimenti subdoli, posti magari proprio da chi proclama con una voce più alta di tutte l'essenzialità e la centralità delle riforme.

Nessuno dei presentatori ha pensato che il testo licenziato dalla Commissione nella stesura realizzata nella precedente legislatura non si prestasse a critiche e anche a miglioramenti, ma si è preferito procedere speditamente privilegiando il risultato politico su quello tecnico, evitando insidie di varia natura che potevano ritardare troppo a lungo il processo.

Debbo sottolineare a questo riguardo che, successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente della proposta di legge Labriola ed altri n. 38, è stata assegnata alla Commissione la proposta

di legge n. 685, d'iniziativa dei deputati Battaglia Adolfo ed altri, il cui testo risulta pressoché identico a quello della prima proposta, con talune variazioni di ordine più che altro formale e tecnico.

La Commissione ha pertanto ritenuto di ricomprendere nella sua relazione anche tale ulteriore proposta di legge, affinché l'Assemblea possa deliberare sul complesso dei progetti pendenti in materia, fermo restando che il testo della Commissione rimane quello da essa già licenziato, vale a dire il testo della proposta di legge n. 38 con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame in sede referente.

1. 2. Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che si sottopone al vostro esame si propone di dare un moderno, puntuale e razionale quadro normativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione all'articolo 95 della Costituzione.

Essa riproduce quasi esattamente il testo che la Camera aveva approvato nella passata legislatura, e che il Senato stava per approvare senza sostanziali modifiche se, nel frattempo, non fosse intervenuto l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Il lavoro della Commissione è stato facilitato dal fatto che tutti i gruppi hanno condiviso la esigenza di riprendere, immediatamente all'inizio della legislatura, la strada delle riforme istituzionali iniziando da quelle ormai mature, da quelle cioè sulle quali, come è appunto il caso della Presidenza del Consiglio, si era già raggiunta una grande e significativa convergenza.

I parlamentari dei diversi gruppi che hanno firmato la proposta, pur mantenendo ciascuno le proprie preferenze in ordine a certe soluzioni adottate nel testo per alcune questioni di grande rilevanza, e pur riconfermando nella discussione in Commissione molte delle riserve e dei dubbi che ne avevano accompagnato l'esame nella passata legislatura, hanno privilegiato l'urgenza di mettere un punto fermo, di segnare una tappa, di stabilire senza tentennamenti la volontà di proce-

dere speditamente sulla strada delle riforme senza attendere stagioni costituenti generali che, pur annunziate spesso solennemente da più parti, sembrano farsi sempre più difficili e improbabili, con la conseguenza, già più volte sottolineata in Assemblea ed in Commissione, di concorrere a quell'opera di delegittimazione delle istituzioni in atto da più parti, che costituisce per il sistema democratico un pericolo persino più grave della inadeguatezza e inefficienza dei vari organismi.

Qualcuno può avere avuto l'impressione che la Commissione abbia operato con troppa fretta, in tono troppo basso se non addirittura dimesso, perché non c'è stato, come altre volte, un animato e contrastato dibattito politico e dottrinale, o perché si sono trascurate osservazioni e suggerimenti validi ed importanti.

Questo può essere vero, però ciò non sminuisce l'importanza delle norme, così come non sta a significare che ogni differenza sia scomparsa, anche se sottolinea una linea di continuità con il lavoro svolto nella precedente legislatura, prima in Commissione e poi in Assemblea, convenendo con le conclusioni raggiunte da quanti si sono occupati del problema, a cominciare dal relatore onorevole Battaglia, che ha svolto un lavoro prezioso, che va ricordato e che in molte parti sarà richiamato perché, per molti aspetti, non si potrebbe dar conto in maniera più esatta e puntuale delle questioni politiche, costituzionali, storiche e dottrinali che hanno accompagnato fino ad oggi la discussione di questo argomento.

1. 3. Il testo che si sottopone al giudizio dell'Assemblea — si legge nella relazione Battaglia — « è il punto di arrivo dello sforzo assai lungo e complesso di dare disciplina organica a strumenti e modi di esercizio della funzione di governo nella convinzione largamente comune che il momento dell'esecutivo è uno degli assi portanti del governo della società complessa dei nostri tempi e che il funzionamento più efficace della istituzione Governo non solo non deprime gli altri soggetti istituzionali, ma costituisce

esso stesso ragione di rafforzamento del loro ruolo, a cominciare da quello del Parlamento ». La relazione ricorda, quali elementi fondamentali del quadro di riferimento, « il dettato costituzionale, l'esperienza della inadeguata funzionalità dell'esecutivo nei primi quarant'anni di Repubblica, i caratteri del sistema politico italiano con la presenza di un pluralismo di forze politiche e la necessità di accordi di coalizione; le esigenze di guida ed indirizzo del sistema; l'urgenza di introdurre elementi di ricomposizione, almeno parziali, della frammentazione che, partendo dalla società, pervade le istituzioni e ne rende così difficile il funzionamento al servizio di interessi generali ».

« Di fronte a un Presidente del Consiglio — è detto ancora — non in grado di effettivo coordinamento ed indirizzo, di fronte a un Consiglio dei ministri nel quale talora non si discute sufficientemente né con sufficiente grado di informazione tempestiva e preventiva, di fronte a comitati di ministri ed a comitati interministeriali caratterizzati da sovrapposizioni di competenze e da una tendenza a sottrarre competenze al Consiglio dei ministri, di fronte al progressivo rinchiudersi dei singoli ministri in feudi, ciascuno deciso a gestire in proprio una fetta più ampia possibilmente di indirizzo di governo, di fronte a una disomogeneità di comportamento e di pubbliche manifestazioni di volontà che depotenziano l'istituzione facendola apparire all'esterno perfino contraddittoria nelle sue affermazioni, il progetto di legge punta a realizzare da subito un riassetto della funzione di governo che sfrutti al massimo le potenzialità insite nell'articolo 95 della Costituzione ».

1.4. La Commissione ha condiviso l'orientamento dei presentatori di non considerare le modifiche apportate dal Senato nella scorsa legislatura, non tanto per una gelosa difesa delle posizioni della Camera, quanto in considerazione del fatto che, non essendoci su alcune modifiche l'accordo tra i diversi gruppi, la loro presa in considerazione avrebbe compor-

tato rischi e ritardi che si sono voluti evitare, ed anche per lasciare alla fase del riesame, senza ritardare l'*iter*, le decisioni in ordine ai nuovi orientamenti del Senato.

Questa decisione ha anche il pregio di dare più libertà al Senato, che può riconfermare le posizioni assunte nella passata legislatura o modificarle senza esservi indotto dalla decisione della Camera nell'uno o nell'altro senso.

Con ciò non si ignora né tanto meno si mortifica il ruolo dell'altra Camera, che anzi si valorizza e si esalta e, lungi dal voler disconoscere e respingere il lavoro svolto, lascia su di esso allo stesso Senato la più completa autonomia di giudizio, senza che pronunciamenti intempestivi turbino o interferiscano con le sue conclusioni.

In questo modo le posizioni del passato sono sottoposte innanzi tutto alla autonoma valutazione di ciascuna Camera, e si ripercorre nella presente legislatura in modo completo tutto l'*iter* previsto dal vigente sistema bicamerale.

Questi concetti — già chiaramente espressi nella relazione dei proponenti quando dice che: « non si è ritenuto opportuno riportare le modifiche introdotte dalla Commissione referente del Senato, sia per la caratteristica non divergente di esse rispetto all'impianto conferito dalla deliberazione della Camera, sia per rispetto dell'autonomia di giudizio e di decisione di quel ramo del Parlamento che avrà modo di dispiegarsi nell'*iter* che ora riprende » — sono stati raccolti dall'intera Commissione e da tutti ribaditi esplicitamente in risposta a precise preoccupazioni circa l'*iter* del progetto di legge presso l'altro ramo del Parlamento espresse dall'onorevole Mattarella, a nome del Governo.

Su tutto ha prevalso dunque l'urgenza di questa riforma, urgenza resa ancor più evidente in questo inizio di legislatura dall'aggravarsi di alcuni fenomeni negativi, quali ad esempio il modo in cui si è arrivati alla formazione del Governo, il dilagare dei decreti-legge, la confusione delle responsabilità tra ministri e l'incer-

tezza nei poteri di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio, per dire solo dei più importanti.

La ragione di tutto questo è detta chiaramente nella relazione al testo Labriola: « la disciplina del Governo introduce certezza nelle regole del potere politico nella sede più solenne e decisiva in cui le scelte generali di indirizzo prendono le mosse per orientare l'intero sviluppo della comunità nazionale, precisa le singole responsabilità costituzionali e politiche e garantisce l'ordinato svolgimento delle funzioni degli organi del potere esecutivo »; ed ancora: « si pone un freno alla precarietà ed all'incertezza dominanti che costituiscono oggi un comodo varco per il libero sfogo di pressioni che interessi di parte esercitano sulle istituzioni governative, piegandole ad un uso che si allontana dagli interessi generali, per curare meglio quelli particolari.

« È questo il terreno tipico di coltura e di manovra della invadenza che i partiti e i gruppi compiono sulle istituzioni. In secondo luogo, la disciplina che si propone di introdurre nell'ordinamento, nel conferire un impianto organico e sistematico allo svolgimento delle funzioni istituzionali e politiche del Governo, consente quei controlli e quella collaborazione che gli altri poteri dello Stato devono poter fare e dare nei confronti del potere esecutivo, e specialmente le Camere e il Parlamento nel suo insieme (...).

« In terzo luogo si chiede che la Camera consideri fino in fondo l'importanza della legge che si propone di approvare al fine di porre argini adeguati di garanzia democratica in un campo come quello del potere esecutivo, del Governo e delle sue funzioni. La disciplina giuridica del potere politico costituisce in sé un fatto politico, non solo giuridico generale, che è decisivo per la qualità democratica di una Repubblica moderna.

« Se questo è stato vero in ogni tempo ed in ogni luogo, lo è ancor più oggi, quando il potere politico cresce continuamente nelle sue opportunità materiali e nei campi nei quali continuamente estende la sua presenza dominante, deter-

minando larga parte degli equilibri sociali, della distribuzione della ricchezza, della condizione dell'individuo.

« Sempre meno ci si sottrae, nel soddisfacimento dei bisogni e nella manifestazione delle volontà di singoli e di gruppi, al consenso, al diniego, all'autorizzazione, al veto, ad ogni altra possibile interferenza del potere politico.

« Perciò è vitale il valore di limite che questa legge, come qualsiasi altra legge regolatrice, intrinsecamente oppone, nelle sue disposizioni e per il fatto di esistere, al potere politico che disciplina, e nell'atto stesso di disciplinarlo. La legge è atto di limite della forza, e racchiude in questo suo significato il duplice, conseguente valore della garanzia e della legittimazione. Esso garantisce i destinatari degli atti compiuti dal potere disciplinato, siano essi altri organi dello Stato o i soggetti privati, e legittima i titolari del potere disciplinato nell'esercizio di questa loro attribuzione: non è certo che l'una e l'altra cosa si possano avere nella zona grigia della mancanza di una legge certa, come oggi è ».

1.5. È difficile ricostruire puntualmente la lunga e tormentata vicenda della mancata attuazione dell'articolo 95 della Costituzione. Essa si snoda dal primo disegno di legge De Gasperi del 6 giugno 1952 fino ai nostri giorni, passando attraverso le diverse commissioni di studio che via via hanno scandagliato la materia.

Al disegno di legge De Gasperi seguì il 5 ottobre 1956 il disegno di legge Segni e il 12 agosto 1958 quello a firma di Fanfani; poi il 22 gennaio 1964 la proposta di legge del senatore Paratore e il 20 marzo 1973 la proposta dell'onorevole Bressani ed altri.

Nessuno di questi terminò il suo *iter*, e si arrivò così al rapporto Giannini, che sottolineava la lunga fase di attuazione dell'articolo 95 della Costituzione e dava il via a un processo che si concluse con la presentazione alla Camera, il 13 maggio 1982, da parte del Presidente Spadolini, del disegno di legge n. 3403,

che può essere considerato la base del testo che oggi si propone all'esame dell'Assemblea. Questo infatti si fonda, come è stato ricordato, sul lavoro svolto nella passata legislatura dalla Commissione affari costituzionali, che aveva proceduto alla redazione di un testo unificato a partire dalle proposte dei deputati Napolitano e altri, Fusaro e altri, Alibrandi, Ferrara e altri e dal disegno di legge del Presidente del Consiglio onorevole Craxi, presentato nel luglio 1984, che a sua volta riproduceva l'impianto del disegno di legge Spadolini.

Questa breve e incompleta sintesi dimostra quanto lungo e tortuoso e faticoso sia stato il cammino che oggi ci auguriamo giunga a una prima positiva conclusione nella consapevolezza « dell'urgenza e della straordinaria necessità », si potrebbe dire, di dare a questa materia finalmente un quadro normativo certo e aggiornato.

1.6. Si è detto prima che non sono mancate e non mancano riserve e perplessità da parte di diversi gruppi e di singoli deputati. Esse investono soprattutto i punti nodali della proposta, ed in particolare l'assenza di una contestuale regolamentazione dei ministeri, l'istituzione, sia pure facoltativa, del Consiglio di Gabinetto, che alcuni ritengono estraneo alla Costituzione e lesivo, da un lato, dei poteri del Presidente e, dall'altro, di quelli dei ministri; la creazione del Segretariato generale affidato al sottosegretario alla Presidenza, visto da alcuni come una superstruttura; la definizione imprecisa dei dipartimenti e l'incertezza delle loro attribuzioni e della organizzazione; la natura e i poteri della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, per alcuni eccessivi, per altri ancora insufficienti a raccordare Stato e regioni; la figura del commissario e del rappresentante del Governo presso le regioni, visto come depotenziamento, da un lato della rappresentanza politica dei presidenti delle regioni e, dall'altro, del potere di coordinamento prefettizio nelle singole province; ed infine qualche

riserva è stata mantenuta sul complessivo assetto burocratico e tecnico della Presidenza, nonché sulla questione delle nomine negli enti e nelle attribuzioni dei Comitati interministeriali.

Molte riserve sono state superate dalla discussione in Commissione, mentre altre sono rimaste per un ulteriore esame e approfondimento in Assemblea, con l'impegno, però, riconfermato da parte di tutti i gruppi di evitare scontri e contrapposizioni che in qualche modo possano essere causa di ritardo o di accantonamento della conclusione positiva dell'iter parlamentare.

In questo senso va dato atto al Governo di aver compreso e accolto le preoccupazioni del Presidente della Commissione Labriola, primo firmatario del progetto, del relatore e senza alcuna distinzione di tutti i membri della I Commissione.

2. I principali temi affrontati dal progetto di legge.

2.1. Sembra ora utile mettere in luce l'andamento del dibattito in Commissione su alcuni punti di particolare rilevanza politica e costituzionale.

Innanzitutto si è da più parti sottolineato, come già fatto nella relazione Battaglia, che « la proposta si propone di realizzare un equilibrio fra principio monocratico e collegialità: poli tra i quali ha sempre oscillato l'interpretazione del modello costituzionale ».

La soluzione adottata pone la collegialità a fondamento dei poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Presidente del Consiglio.

L'autorità del Presidente deriva dalle decisioni del Consiglio dei ministri e non da una superiorità del tipo « cancellierato » che, anzi, è stata esplicitamente esclusa perché ritenuta non conforme alla lettera della Costituzione ed alla nostra tradizione.

Il compito infatti di determinare la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, nonché

di deliberare su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con il Parlamento è chiaramente affidato al Consiglio dei ministri (articolo 3, comma 1); mentre l'articolo 5 richiama il primo comma dell'articolo 95 della Costituzione, che conferisce al Presidente del Consiglio il compito di dirigere la politica generale del Governo e gli attribuisce i poteri necessari, appunto, per esercitare la funzione di guida che la Costituzione gli assegna e che non sempre è stata esercitata con successo, causando quei gravi problemi di disomogeneità e di mancato coordinamento che da molte parti, e non certo da oggi, sono stati denunciati.

Alcuni deputati hanno osservato che la mancata regolamentazione normativa dei poteri dei ministri lascerebbe spazi troppo ampi di incertezza e priverebbe le norme in esame di quella efficacia e completezza che sarebbero necessari e per dare all'azione di Governo basi chiare e certe, tali da realizzare effettivamente il superamento delle attuali disfunzioni soprattutto riguardo alla responsabilità collegiale negli indirizzi generali e nelle decisioni di grande rilievo. Questi, infatti, spesso, solo formalmente vengono esercitate dal Consiglio dei ministri, ma di fatto sono espressioni di orientamenti ministeriali. Questa osservazione, anche se non manca di fondamento, non può certo annullare i passi avanti che con l'approvazione del complesso di norme al nostro esame vengono realizzati.

Di segno diverso sono le riserve e le osservazioni avanzate nei confronti del Consiglio di Gabinetto, contro il quale viene richiamato l'articolo 92 della Costituzione, secondo il quale il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Il Consiglio di Gabinetto non solo sarebbe secondo alcuni incostituzionale, ma creerebbe più problemi di quanti ne risolve perché, lungi da favorire la collegialità ed il coordinamento, li renderebbe più difficili venendosi a costituire come una sorta di diaframma tra Consiglio dei ministri e Presidente del

Consiglio. A ciò qualcuno aggiunge che sarebbe inammissibile sancire nella legge di attuazione della Costituzione una disparità di peso politico tra ministri che, invece, non possono che essere posti su un piede di assoluta parità.

La Commissione ha superato queste riserve e queste osservazioni confermando anche su questo punto la soluzione a cui si era pervenuti nella passata legislatura, e cioè prevedendo che il Consiglio di Gabinetto si possa costituire ove si ritenga politicamente opportuno, lasciando cioè alla valutazione politica l'utilità di mettere accanto al Presidente del Consiglio un organo ausiliario e complementare, che prepara le decisioni del Consiglio dei ministri ma non si sostituisce ad esso, che coadiuva il Presidente ma non ne intacca la figura, le prerogative e le responsabilità. In sintesi sembra al relatore di dover condividere l'opinione di chi considera che il Consiglio di Gabinetto possa conferire un più spiccato rilievo alla figura del Presidente del Consiglio, soprattutto nel caso di governi di coalizione, senza per altro pregiudicare l'autonomia e la responsabilità dei ministri né la collegialità dell'azione dell'esecutivo. Del resto, con un Governo composto da un numero piuttosto rilevante di ministri, con e senza portafoglio, un organismo che valuti quasi in sede istruttoria alcuni problemi di particolare rilevanza e complessità sembrerebbe non solo opportuno ma necessario, anche dopo che l'approvazione delle norme che sono al nostro esame avrà dotato la Presidenza del Consiglio ed il Consiglio dei ministri di supporti tecnici e strumentali ben più validi di quelli esistenti a tutt'oggi.

2.2. Queste ultime considerazioni ci portano a riferire sul Segretariato generale e sul sottosegretario alla Presidenza sotto la cui responsabilità è posto quell'insieme di uffici, di comitati e di consulenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, che giustamente è stato definito « l'apparato servente ».

Anche per questo aspetto c'è da dire che le norme sono fortemente innovative sia in senso politico che tecnico, tanto da far rilevare a qualcuno che con queste norme si crea una superstruttura e un superministro. La qual cosa non è del tutto infondata se si considera che il Presidente finirà per lasciare al sottosegretario, specialmente sul piano operativo, la responsabilità di svolgere nel concreto alcuni compiti a lui attribuiti.

Sotto questa luce il Consiglio di Gabinetto, e certi Comitati interministeriali, possono costituire non soltanto un bilanciamento, ma una vera e propria garanzia che gli orientamenti e le attività preparatorie delle decisioni politicamente più rilevanti non vengano sottratte alla collegialità del Consiglio dei ministri.

Si tratta, come è evidente, di un equilibrio delicato, ancora tutto da sperimentare e da valutare, non solo all'interno del Governo ma soprattutto attraverso l'azione attenta e puntuale del Parlamento.

Non bisogna, infatti, sottovalutare, di fronte a queste riserve e preoccupazioni, il fatto che con la normativa proposta si rende più agevole quel ruolo di indirizzo politico generale e di controllo propri del Parlamento, non solo in virtù del fatto che si definiscono con chiarezza le singole sfere di competenza e si disciplina l'attività della Presidenza del Consiglio, ma anche per il fatto che si disciplinano i campi del potere normativo e regolamentare di competenza del Governo, che fino ad ora si è svolta senza un quadro di riferimento chiaro, tale cioè da stabilire limiti, contenuti, procedure e competenze certe.

Perciò il relatore può, sia pure con la necessaria prudenza, riconfermare l'opinione espressa dalla maggioranza della Commissione che le riserve relative al Consiglio di Gabinetto ed al sottosegretario alla Presidenza possono essere superate, senza indebolire le finalità principali della legge.

2.3. Nella prospettiva tendente a rafforzare la collegialità del Governo e ad

assicurare il coordinamento e l'unicità di indirizzo, non vanno sottovalutate le norme che prevedono il riordino e la drastica riduzione dei Comitati interministeriali, i quali, come è stato giustamente osservato, hanno contribuito in maniera decisiva a dar vita a quel Governo frammentato e per settori che spesso ha costituito una vera e propria espropriazione delle competenze del Consiglio dei ministri e un indebolimento della funzione di coordinamento, indirizzo e controllo del Presidente del Consiglio.

Anche la materia delle nomine negli enti, ricondotta interamente sotto la competenza e la responsabilità collegiale del Consiglio dei ministri, va nella direzione di ridurre la confusione, e di realizzare una unificazione e razionalizzazione delle procedure di nomina, e nel contempo garantire un processo più trasparente delle decisioni governative anche al fine di evitare arbitrii monocratici ed eccessi lottizzatori nella scelta dei vertici dell'apparato amministrativo parallelo. L'esclusione dalla competenza del Consiglio dei ministri — fatta dalla Commissione con molte perplessità e riserve — delle nomine negli istituti di credito, in considerazione della loro specificità e del concorso nel procedimento di nomina dei dirigenti della Banca d'Italia, non sembra contraddire in maniera grave a questo indirizzo.

2.4. Non si può trattare della disciplina dell'attività di Governo senza soffermarsi sulle questioni poste dal rapporto Stato-regioni.

Le norme che stiamo esaminando, come dice la relazione alla proposta di legge, disciplinano i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mirando a collocarli sul piano della collaborazione e non del conflitto anche per prevenire un contenzioso che deprime l'autorità senza favorire, ma anzi spesso ostacolando l'interesse generale.

A tale fine è stata prevista l'istituzione di una Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio. Alla Conferenza, come dice il testo Labriola, « è conferita una larga autonomia, ed una ade-

guata indipendenza funzionale, nonché una tendenziale esclusività nelle attribuzioni del raccordo tra lo Stato e le autonomie regionali.

« Altre disposizioni concernenti questa materia ed analoghe fattispecie prevedono, in particolare, la facoltà del Presidente del Consiglio di invitare i presidenti delle regioni a partecipare all'esame di specifiche questioni in Consiglio dei ministri, nonché la regolazione del commissario del Governo nella regione, la sua posizione e le funzioni attribuite ».

Su questi temi si è sviluppato un dibattito che ha visto due posizioni contrapposte: da un lato quelli, tra i quali anche il relatore, che agli effetti del rapporto Stato-regioni giudicano positive le norme, ma ancora insufficienti e in qualche parte contraddittorie; e altri che, invece, non vedono con favore l'istituzione della Conferenza temendo che essa rappresenti un rafforzamento eccessivo del momento regionalista e un indebolimento del potere centrale.

La Commissione ha ritenuto di non accogliere né l'una né l'altra posizione e ha riconfermato il testo della proposta in considerazione anche del fatto che, sviluppando in un senso o nell'altro le posizioni richiamate, si rischiava di invadere un aspetto della Costituzione più vasto e complesso di quello affrontato dalla proposta in esame.

La maggioranza ha rimarcato il fatto che la partecipazione delle regioni alla elaborazione delle linee generali dell'attività di governo, sia pure in una sede consultiva come la Conferenza, non può che essere apportatrice di vantaggi in una duplice direzione: nel senso cioè di consentire alle regioni di pronunciarsi al più alto livello su materie che coinvolgono in molte parti la loro competenza e le loro responsabilità, e nel senso di rendere possibile al Governo l'acquisizione di un consenso democratico che ne rafforza e dilata la capacità di guida, di indirizzo e di coordinamento.

La Conferenza assume, inoltre, una particolare rilevanza nel campo dei rapporti con la Comunità europea perché consente di associare i poteri regionali al

procedimento decisionale in materie attribuite dalla Costituzione alla loro competenza primaria, materie che oggi risultano di fatto espropriate da un processo decisionale che vede protagonisti solo la Comunità e lo Stato membro.

Qualche perplessità ha suscitato la disciplina del commissario di Governo e, per le regioni a statuto speciale, quella del rappresentante del Governo. In particolare si è discusso sulla specificità della Valle d'Aosta, il cui presidente è anche rappresentante del Governo. Più in generale ci si è soffermati sul significato politico di una figura di funzionario statale messo ai vertici della struttura periferica dello Stato con funzioni di coordinamento e di indirizzo che a qualche membro della Commissione sono sembrate lesive, da un lato, dei poteri delle regioni a statuto speciale e, dall'altro, dei poteri dei rappresentanti dello Stato nelle province, con particolare riferimento ai prefetti.

La Commissione ha accolto solo alcune di queste preoccupazioni, in particolare per la Valle d'Aosta e per l'ambito di coordinamento dei commissari di Governo, che ha portato a definire quest'ultimo in termini regionali e non provinciali.

2. 5. — Particolare rilievo assumono, come è stato già sottolineato, le disposizioni volte a disciplinare l'esercizio dei poteri normativi del Governo.

La loro importanza nasce infatti sia dal contenuto innovativo sia dal fatto che esse toccano in maniera particolare, attraverso l'istituzione della delega legislativa, attraverso i decreti-legge e, infine, con l'esercizio della funzione regolamentare, il delicato e fondamentale rapporto Governo-Parlamento.

Questa parte della proposta, rispetto alle altre, ha trovato consensi più vasti e più convinti perché ha accolto preoccupazioni e istanze ormai generalizzate nel campo della delegificazione e in quello ancor più dibattuto della ormai incontenibile proliferazione dei decreti-legge che, lasciato a sé stesso, rischia di rendere ancora più grave la crisi che per altre ragioni attraversa il Parlamento.

« Con la delega si propone un esercizio dei poteri delegati abbastanza flessibile e nel contempo si individuano garanzie per le deleghe a più lunga scadenza, così da consentire al Governo l'esercizio di una funzione normativa sia pure in settori particolari, senza però ledere i poteri delle due Camere, ma alleggerendo il carico che oggi grava su di esse in un modo che rischia di diventare insopportabile ».

Sulla esigenza di regolamentare con chiarezza e rigore la decretazione di urgenza non è certo il caso di insistere, perché la sua gravità è nota anche alla più vasta opinione pubblica.

In questa materia vengono indicate procedure e limiti che dovrebbero riportare ordine e mettere un freno non solo al Governo ma a tutte quelle forze che tendono ad esercitare sul Governo pressioni di varia natura per spingerlo a provvedere con decreto alle più disparate richieste.

I limiti alla decretazione previsti nel testo sono di duplice natura: alcuni riguardano i caratteri cui i decreti devono uniformarsi, altri attengono al contenuto del decreto. I decreti in particolare debbono contenere misure di immediata applicazione e avere un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il Governo mediante decreto-legge non potrà: rinnovare norme di decreti che siano stati bocciati esplicitamente con un voto dal Parlamento, provvedere nelle materie che l'articolo 72 della Costituzione riserva al procedimento legislativo ordinario; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti di cui sia stata negata la conversione; ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

In materia di delegificazione infine è stato accolta la preoccupazione di evitare deleghe surrettizie di carattere generale e onnicomprensive al Governo e si è ritenuto opportuno e costituzionalmente doveroso lasciare al Parlamento il compito di autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare e soprattutto di determinare le norme generali regolatrici della mate-

ria delegificata, prevedendo che il Parlamento possa autorizzare il Governo a disciplinare intere materie dopo essersi limitati a dettare norme regolatrici e disponendo nello stesso momento l'abrogazione di tutte le norme previgenti all'entrata in vigore della nuova normativa organica predisposta dall'esecutivo.

Viene anche ridefinito in generale l'ambito del potere regolamentare dell'esecutivo, il quale mediante regolamento può disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nelle materie coperte da riserva di legge; le materie non riservate alla legge in cui manchi disciplina legislativa; l'organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione sulla base di norme generali legislative; l'organizzazione del lavoro e i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti.

2.6. Vi sono poi altre questioni di grande interesse che vengono affrontate con il progetto di legge.

Viene innanzitutto disciplinata la nomina, facoltativa e non obbligatoria, di uno o più Vicepresidenti del Consiglio dei ministri (decisione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio). E per la prima volta viene risolta con chiarezza la questione della « supplenza » del Presidente del Consiglio fin qui assai discussa in dottrina appunto per la mancanza di previsioni normative: in caso di impedimento del Presidente del Consiglio, supplente sarà il Vicepresidente del Consiglio, se unico, ovvero il Vicepresidente anziano per età (il che presuppone un'assoluta parità fra i Vicepresidenti del Consiglio ove siano più d'uno). Nel caso in cui, invece, non vi sia alcun Vicepresidente, la « supplenza » è attribuita dal Presidente del Consiglio a un ministro da lui prescelto: in mancanza di disposizioni del Presidente essa spetta al ministro più anziano per età.

Ulteriori disposizioni riguardano: la possibilità che il Presidente del Consiglio, previo parere del Consiglio dei ministri, affidi a singoli ministri incarichi speciali di Governo per un tempo determinato; il conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del

Presidente del Consiglio, di incarichi *ad interim*; la possibilità di nominare (all'atto della costituzione del Governo) ministri senza portafoglio per svolgere funzioni delegate loro dal Presidente del Consiglio (sentito il Consiglio dei ministri).

Si prevede poi la nuova figura del « Commissario straordinario del Governo » che dev'essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei ministri e proposta del Presidente del Consiglio. Il decreto di nomina ne specifica i compiti e le dotazioni nonché la durata dell'incarico. La finalità è quella di dotare l'esecutivo di uno strumento operativo cui far ricorso quando si tratti di perseguire obiettivi specifici in un arco di tempo ristretto e sia necessario, nel contempo, coordinare in vista del medesimo scopo amministrazioni pubbliche diverse. Si tratta, in altre parole, di rendere possibile una gestione « per obiettivi » di taluni aspetti della politica di Governo.

Innovative anche le disposizioni relative alla figura dei sottosegretari di Stato. Essi vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e l'articolo 11 prevede che la proposta del Presidente del Consiglio avvenga col concerto del ministro che il sottosegretario sarà chiamato a coadiuvare: innovazione non indifferente, e suscettibile di contribuire a produrre benefici effetti sulla qualità della cosiddetta compagine ministeriale. Il numero complessivo dei sottosegretari, in attesa della legge sull'organizzazione dei ministeri, viene fissato in un massimo pari al doppio del numero dei ministri con portafoglio: si pone così un tetto alla proliferazione di tali incarichi che ha sollevato in passato forti critiche.

Sono infine da segnalare le norme relative agli atti del Governo sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, che anticipano un aspetto assai rilevante della più generale riforma dell'istituto, nonché le disposizioni concernenti la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio.

3. *I contenuti specifici del progetto di legge.*

Il testo risulta suddiviso in sei capi.

Il capo I, che comprende gli articoli da 1 a 11, riguarda gli organi del Governo. Riprodotta all'articolo 1 la disposizione del primo comma dell'articolo 92 della Costituzione e la formula del giuramento del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri nelle mani del Presidente della Repubblica, all'articolo 2 il testo fissa dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei ministri, chiamato a determinare la politica generale del Governo e a deliberare su ogni questione relativa all'indirizzo politico. L'articolo 3 disciplina il potere del Governo in ordine alla nomina ai vertici di enti pubblici.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio dei ministri, in cui viene regolato il ruolo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e si rinvia ad un regolamento interno per la disciplina degli adempimenti procedurali, istruttori e di pubblicità dei lavori del Consiglio stesso. I poteri del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati all'articolo 5: in quanto organo del Governo, al comma 1; in attuazione del primo comma dell'articolo 95 della Costituzione, al comma 2; in relazione alle competenze governative in materia di rapporti con gli ordinamenti comunitari e regionali, al comma 3.

L'articolo 6 contiene la previsione del Consiglio di Gabinetto nonché norme sui Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge; segue l'articolo 7, che ripropone il testo all'articolo 14 della proposta di legge e che contiene una delega al Governo per la riduzione ed il riordino di questi Comitati, secondo i criteri direttivi dell'eliminazione di sovrapposizioni di competenze e del coordinamento per settori omogenei di intervento.

Segue la disciplina delle figure dei Vicepresidenti del Consiglio dei ministri (articolo 8), dei ministri con incarichi

speciali, interinali e senza portafoglio (articolo 9), dei commissari straordinari del Governo (articolo 10), e dei sottosegretari di Stato (articolo 11).

La materia del rapporto tra Governo e regioni è affrontata nel capo II, a partire dall'articolo 12, che istituisce e disciplina la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; i presidenti delle regioni, che insieme al Presidente del Consiglio dei ministri e ad alcuni ministri compongono la Conferenza, possono altresì essere singolarmente invitati, secondo la previsione dell'articolo 13, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri in relazione alla trattazione di argomenti di interesse della regione. L'articolo 14 disciplina la figura e le funzioni del commissario del Governo nella regione. A questo articolo la Commissione ha introdotto alcune modifiche al testo della proposta di legge: al comma 1 è stata sottolineata la figura del prefetto nell'ambito dei funzionari tra i quali può essere nominato il commissario del Governo; al comma 3, lettera *a*), sono state specificate le autorità statali preposte al coordinamento a livello regionale dell'attività degli organi decentrati in ambito provinciale; al comma 4 è stata aggiunta la figura del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige; il comma 5 è stato sostituito con una formulazione che richiama anche le disposizioni dello statuto speciale circa i poteri del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Con il capo III, che comprende gli articoli da 15 a 18, si affronta il tema della potestà normativa del Governo. In primo luogo, con l'articolo 15 si disciplina la decretazione legislativa delegata, ex articolo 76 della Costituzione, per la quale è riconosciuta la facoltà dell'esercizio plurimo ed è previsto un penetrante e rafforzato controllo parlamentare, mentre l'articolo 16 regola il ricorso da parte del Governo alla decretazione d'urgenza ex articolo 77 della Costituzione.

L'articolo 17, che disciplina, enumerandone i casi, l'emanazione dei regolamenti, avvia di fatto quel processo di

delegificazione che ha incontrato un consenso generale; l'articolo prevede, oltre ai regolamenti governativi, anche quelli ministeriali ed interministeriali, che tuttavia ai primi restano subordinati. Il comma 4 dell'articolo disciplina la regolamentazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge per le quali sia stato per legge autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare. L'articolo 18 enumera gli atti del Governo soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, escludendone quelli aventi forza di legge ex articoli 76 e 77 della Costituzione.

Con il capo IV si disciplina la struttura amministrativa propria della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituita dal Segretariato generale, previsto dall'articolo 19, che svolge i compiti indicati dall'articolo 20, essendo articolato per dipartimenti ed uffici secondo le modalità di cui all'articolo 21. Il Segretariato è retto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre ai dipartimenti sono preposti ministri senza portafoglio, fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di istituirne di nuovi, oltre a quelli espressamente indicati come obbligatori dall'ultimo comma dell'articolo 21, che enumera gli incarichi abitualmente attribuiti ai ministri senza portafoglio: funzione pubblica, ricerca scientifica, protezione civile, Mezzogiorno, affari regionali, rapporti con il Parlamento; su questa elencazione la Commissione ha discusso a lungo, facendo emergere proposte di aggiunte e di accorpamenti, risolvendosi in fine a confermare il testo della proposta di legge.

Tra i compiti del Segretariato generale, indicati all'articolo 20, la Commissione ha inserito, prevedendo di conseguenza all'articolo 21 l'istituzione di una apposita commissione, lo studio dei modi di conformare la legislazione e di coordinare l'attività delle amministrazioni all'obiettivo dell'uguaglianza tra i sessi. Al comma 3 dell'articolo 21 è stato inoltre introdotto un criterio di omogeneità per l'organizzazione degli uffici e dei diparti-

menti istituiti dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, con un comma aggiuntivo, è stato previsto che anche l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni sia determinata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 22 si prevede l'istituzione, nell'ambito del Segretariato generale, di un ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, allo scopo di consentire all'organo governativo un razionale adempimento della sua funzione legislativa. L'articolo 23 reca una delega al Governo per il riordino degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica, sulla base di principi direttivi tendenti al collegamento e al coordinamento delle fonti e delle amministrazioni, alla valorizzazione dell'autonomia e del ruolo di indirizzo dell'ISTAT, alla imparzialità, completezza, pubblicità dell'informazione, alla conoscenza dell'attività dell'ISTAT da parte del Parlamento. L'articolo 24 trasferisce ai ministeri competenti per materia la vigilanza su enti e istituzioni ora impropriamente attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri: quella sul CNR, in particolare, passerà alla competenza del ministro incaricato di reggere il dipartimento della ricerca scientifica.

Il testo dell'articolo 25 istituisce un dipartimento per l'informazione e l'editoria, in sostituzione della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria; l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è invece trasferito, secondo modalità da disciplinarsi con decreto legislativo per il quale lo stesso articolo 25 reca la delega, al Ministero dei beni culturali e ambientali: se sia propria questa indicazione, se non sia più opportuno lasciare l'ufficio nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, o invece trasferirlo al Ministero di grazia e giustizia è stato argomento di approfondito dibattito da parte della Commissione, che ha deliberato di confermare, al momento, il testo originario della proposta di legge.

I successivi articoli disciplinano imputazioni e procedure per le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 26), procedimenti per la nomina dei vertici dei dipartimenti e degli uffici (articolo 27), nonché la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di avvalersi dell'opera di consulenti e di comitati di consulenza, con incarichi a tempo determinato attribuibili anche ad estranei alla pubblica amministrazione (articolo 28).

Gli articoli contenuti nel capo V recano disposizioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri: oltre a quello dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo l'articolo 29, di personale dello Stato, di amministrazioni ed enti pubblici anche economici, ed anche estraneo alla pubblica amministrazione: in quest'ultima categoria può essere scelto anche il capo dell'ufficio stampa (articolo 30). Ai consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui organico è fissato alla tabella A, sono attribuite funzioni di direzione, collaborazione e studio, secondo quanto previsto all'articolo 31, che disciplina altresì il conferimento di incarichi agli esperti.

I successivi articoli recano disposizioni sul trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 32), sul personale dei corpi di polizia ad essa assegnato (articolo 33), sulla ripartizione degli oneri relativi al personale posto da altre amministrazioni a sua disposizione, nonché, con una norma introdotta dalla Commissione, sulle spese relative agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni (articolo 34).

L'articolo 35 istituisce e disciplina il consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; i restanti articoli riguardano lo stato giuridico del personale amministrativo (articolo 36), le dotazioni organiche del personale non dirigente (articolo 37 e tabella B) e norme per la copertura dei posti (articolo 38). Con il successivo articolo 39, aggiunto dalla Commissione

unitamente alla relativa tabella C, si disciplina l'inquadramento in ruolo del personale dei commissariati del Governo nelle regioni.

Gli ultimi due articoli, che costituiscono il capo VI, recano le norme finali e le disposizioni finanziarie: la Commissione, a quest'ultimo proposito, ha approvato un emendamento del Governo tendente a quantificare in 35.050 milioni in ragione d'anno l'onere del provvedimento, in tal modo accogliendo integralmente la modifica apportata dal Senato, nella scorsa legislatura, al testo approvato dalla Camera.

Onorevoli colleghi, il relatore ritiene che il complesso delle considerazioni svolte e la valutazione dei contenuti del progetto di legge mostrino con evidenza come ci si trovi dinanzi ad uno dei temi più rilevanti affrontati dalla Camera in questa come nella passata legislatura. Proprio nella consapevolezza che l'approvazione di questo testo potrà rappresentare un momento assai significativo e qualificante dell'attività legislativa, la Commissione ne propone all'Assemblea la positiva e sollecita valutazione.

PIETRO SODDU, *Relatore.*

PARERE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di legge n. 38

con la seguente osservazione:

che all'articolo 38 sia aggiunto un comma con il quale si dia la possibilità, in sede di prima applicazione della presente legge, al personale delle qualifiche ad esaurimento di essere inquadrato nella qualifica di primo dirigente.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 38.

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ».

ART. 2.

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, e delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Il Consiglio dei ministri approva:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

CAPO I.

GLI ORGANI DEL GOVERNO.

ART. 1.

*(Gli organi del Governo —
Formula di giuramento).*

1. Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. *Identico.*

ART. 2.

*(Attribuzioni del
Consiglio dei ministri).*

Identico.

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale; gli atti del Governo previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dallo statuto speciale per la regione siciliana; le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza;

e) le direttive da impartire, tramite il commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarsi; in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dispone, su proposta del ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

f) le proposte di sollevare conflitto di attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli altri organi dello Stato;

g) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo;

h) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

i) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

l) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica

previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

m) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

n) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

o) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

p) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

ART. 3.

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 4.

1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

ART. 3.

(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).

Identico.

ART. 4.

(Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri).

Identico.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Non è ammessa da parte dei membri del Consiglio dei ministri la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo;

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio

ART. 5.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri).

Identico.

dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti emanati dal Presidente della Repubblica;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e, anche attraverso un ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) impartisce ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e risolve, anche con disposizioni di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra i ministri, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri; impartisce le direttive politiche connesse alla

propria responsabilità di direzione della politica generale;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche ed amministrative che ritenga di dover sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può, con l'assenso del Consiglio dei ministri, disporre indagini e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) sovrintende all'attività dei commissari del Governo;

h) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

i) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisettoriale o che ineriscano, anche in parte, alle attribuzioni di più Ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del governo, anche ai fini del concerto, quando sia previsto, può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione; può convocare quindi, in Comitato, i ministri preposti ai ministeri titolari delle competenze implicate dallo schema di di-

segno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

c) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

ART. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo e, altresì, per preparare e istruire determinazioni del Consiglio dei ministri, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende il nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

ART. 6.

(Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali).

Identico.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

ART. 7.

(Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e a riordinare i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, anche in relazione alle norme, agli strumenti e alle procedure contenute nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
- b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;
- c) mantenimento delle attribuzioni esercitate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei Comitati.

ART. 7.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

ART. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

2. Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

(Vicepresidenti del Consiglio dei ministri).

Identico.

ART. 9.

(Incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim e ministri senza portafoglio).

Identico.

3. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni qualvolta la legge assegna compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 3, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

ART. 9.

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perché intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorché si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico.

ART. 10.

(*Commissari straordinari del Governo*).

Identico.

ART. 10.

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministero e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministri con portafoglio.

ART. 11.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

ART. 11.

(Sottosegretari di Stato).

Identico.

CAPO II.

RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME.

ART. 12.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

Identico.

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca la Conferenza e la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte regionali appositamente delegati, commissioni per settori di attività o singole materie.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri nonché rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

5. La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento prevede la sessione ordinaria ogni tre mesi della Conferenza e regola la richiesta di convocazione o di inserimento di singole questioni all'ordine del giorno della Conferenza da parte di presidenti delle regioni.

6. La Conferenza, di norma, viene consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo

e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sugli schemi di disegno di legge relativi a materie di competenza regionale;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma 1, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pro-

nuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e le province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

ART. 12.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, limitatamente all'esame di provvedimenti di rilevante interesse per una singola regione, il presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

ART. 13.

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, con esclusione dei magistrati ordinari.

2. La funzione di commissario del Governo è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli

ART. 13.

(Partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri di presidenti di regione).

Identico.

ART. 14.

(Commissario del Governo).

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i prefetti ed i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, con esclusione dei magistrati ordinari.

2. Identico.

3. Identico.

indicati dalle leggi vigenti, il commissario del Governo, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovrintende, in collaborazione con le autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) nel rispetto delle reciproche competenze, coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle amministrazioni statali decentrate;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della « Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione »; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo

a) sovrintende, in collaborazione con le autorità statali preposte al coordinamento amministrativo nell'ambito provinciale, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse, convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività del commissariato del Governo e degli organi regionali.

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salvo quanto previsto nell'ordinamento dei singoli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al rappresentante del Ministero dell'interno — presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta —, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente poteri e funzioni del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

ART. 14.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e a riordinare i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, anche in relazione alle

e) *identica;*

f) *identica;*

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salvo quanto previsto nell'ordinamento dei singoli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al rappresentante del Ministero dell'interno — presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta —, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e nello statuto speciale in ordine ai poteri e alle funzioni del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

(Inserito, in identico testo, nel capo 1 come articolo 7)

norme, agli strumenti e alle procedure contenute nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

c) mantenimento delle attribuzioni esercitate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei Comitati.

ART. 15.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto legislativo » e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del

CAPO III.

POTESTÀ NORMATIVA DEL GOVERNO.

ART. 15.

(Decreti legislativi).

Identico.

decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

ART. 16.

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto-legge » e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione:

ART. 16.

(*Decreti-legge*).

Identico.

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con un voto di una delle due Camere e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti;

d) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione, anche parziale, ovvero della mancata conversione per decadenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 17.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

ART. 17.

(Regolamenti).

Identico.

b) l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

3. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista in Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

ART. 18.

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, esclusi i decreti emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione;

b) i provvedimenti di contenuto normativo adottati con decreto di uno o più ministri;

c) i provvedimenti adottati dai Comitati interministeriali in ordine al riparto od all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei ministri con i quali si approvino contratti che comunque comportino spese, nonché i provvedimenti di nomina e di avanzamento in carriera del personale con esclusivo riguardo al rispetto dei limiti degli organici;

f) i decreti del Presidente della Repubblica di approvazione dei regolamenti governativi.

2. La Corte dei conti, esercitato il controllo di legittimità, appone il visto e provvede alla registrazione.

3. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari o cambiamenti di cognome non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti per quanto da essi disposto in conformità al parere del Consiglio di Stato.

4. Nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 18.

(Atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti).

Identico.

5. Il secondo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è abrogato.

ART. 19.

1. L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso svolge i compiti di cui all'articolo 20 ed è ordinato in dipartimenti ed uffici secondo le modalità previste dall'articolo 21.

2. Al Segretariato è preposto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono responsabili degli uffici e dipartimenti corrispondenti alle funzioni ad essi delegate.

ART. 20.

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a:

a) assicurare la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente e i ministri in Consiglio; coadiuvare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;

CAPO IV.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI E RIORDINO
DI TALUNE FUNZIONI

ART. 19.

(Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Identico.

ART. 20.

(Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

b) *identica;*

c) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

c) *identica;*

d) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

d) *identica;*

e) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

e) *identica;*

f) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

f) *identica;*

g) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

g) *identica;*

h) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

h) *identica;*

i) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Go-

i) *identica;*

verno; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti agli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

l) assistere e coadiuvare, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

m) assistere e coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

n) curare il cerimoniale della presidenza del Consiglio dei ministri;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa, portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) *identica;*

m) *identica;*

n) *identica;*

o) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

p) *identica;*

q) *identica;*

r) *identica;*

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui al comma 5 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 25;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.

ART. 21.

1. Agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 20 provvede la segreteria del Consiglio dei ministri.

s) *identica*;

t) *identica*;

u) *identica*;

v) *identica*;

z) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui al comma 7 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 25;

aa) *identica*;

bb) *identica*.

ART. 21.

(Uffici e dipartimenti).

1. *Identico*.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *b)* dell'articolo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato composto da non più di cinque esperti, incaricati a norma dell'articolo 28.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 20 il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici a cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione.

4. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

5. Sono in ogni caso costituiti i seguenti dipartimenti:

- a)* della funzione pubblica;
- b)* della ricerca scientifica;
- c)* della protezione civile;
- d)* per il Mezzogiorno;
- e)* per gli affari regionali;
- f)* per i rapporti con il Parlamento.

ART. 22.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Con-

2. *Identico.*

3. Per gli adempimenti di cui all'articolo 20, lettera *o)*, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce una apposita commissione.

4. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 20 il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici a cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

5. Con propri decreti provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 22.

(Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo).

Identico.

siglio dei ministri l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 20.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola l'organizzazione e l'attività dell'ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

ART. 23.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Com-

ART. 23.

(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica).

Identico.

missioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 24.

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrino nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

ART. 25.

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti, salvo quanto previsto dal seguente comma.

2. L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica è trasferito al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente

ART. 24.

(Vigilanza su enti ed istituzioni).

Identico.

ART. 25.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria e delega al Governo per il trasferimento dell'ufficio della proprietà letteraria).

1. Identico.

2. Identico.

valore di legge per disciplinare il trasferimento dell'ufficio, prevedendo la facoltà degli addetti di optare per l'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sarà regolata la ricongiunzione del contingente dei ruoli della direzione generale all'organico del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I relativi dipendenti saranno inquadrati nel posto spettante secondo la qualifica e l'anzianità posseduta.

3. All'organizzazione del dipartimento, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue, si provvede in conformità al comma 3 del precedente articolo 21.

ART. 26.

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1

3. All'organizzazione del dipartimento, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue, si provvede in conformità al comma 4 del precedente articolo 21.

ART. 26.

(Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzioni di una ragioneria centrale).

Identico.

con qualifica di coadiutore superiore quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

ART. 27.

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo.

2. Essi, ove non appartenenti al ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza e cessano comunque dalle loro funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

3. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato su proposta del ministro interessato.

ART. 27.

(Capi dei dipartimenti e degli uffici).

Identico.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 29.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

ART. 30.

1. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata a persona estranea all'amministrazione, il cui tratta-

ART. 28.

(Consulenti e comitati di consulenza).

Identico.

CAPO V.

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 29.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Identico.

ART. 30.

(Capo dell'ufficio stampa).

Identico.

mento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

ART. 31.

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì conferiti gli incarichi agli esperti. Qualora gli esperti siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 441.

5. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

6. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 31.

(*Consiglieri ed esperti*).

Identico.

ART. 32.

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegata alla presente legge, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

ART. 33.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro,

ART. 32.

(Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Identico.

ART. 33.

(Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

Identico.

viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

ART. 34.

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali.

ART. 35.

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

ART. 34.

(Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni).

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

ART. 35.

(Consiglio di amministrazione).

Identico.

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 36.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento delle posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

ART. 37.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello

ART. 36.

*(Stato giuridico
del personale amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri).*

Identico.

ART. 37.

(Dotazioni organiche).

Identico.

Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 38.

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

3. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 2, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai

ART. 38.

(Norme per la copertura dei posti).

Identico.

posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

4. Ai fini giuridici l'anzianità nella qualifica di inquadramento è determinata valutando per intero l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza.

5. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ove i relativi bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle va-

canze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle unite tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 39.

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 21 della presente legge, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i gabinetti e le segreterie particolari del

ART. 39.

*(Personale amministrativo
dei commissariati del Governo
nelle regioni).*

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 1974, n. 670.

CAPO VI.

NORME FINALI E FINANZIARIE.

ART. 40.

(Norme finali).

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. *Identico.*

Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma 2 dell'articolo 25 sono soppressi i ruoli già facenti capo alla direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

5. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

ART. 40.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 37.300 milioni in ragione di anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 17.300 milioni ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata, per ciascuno di essi, in lire 37.300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 41.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge nonché dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e i commissari del Governo, è valutato in lire 35.050 milioni in ragione di anno. Alla spesa relativa a ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri".

2. *Identico.*

nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

TABELLA A.

**ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —	Esperti e Consiglieri a tempo parziale —
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	30	20	} 104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale . . .	165	95	

TABELLA B.

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —	Incaricati —
Qualifiche ad esaurimento	31	15	} 30
8 ^a	123	62	
7 ^a	193	96	
6 ^a	290	145	
5 ^a	375	187	
4 ^a	544	272	
3 ^a	113	57	
2 ^a	59	30	
Totale . . .	1.728	864	

TABELLA C.

ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI
DEL GOVERNO NELLE REGIONI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
	—	—
Dirigente superiore	40	4
Primo dirigente	80	8
Qualifia ad esaurimento	16	2
8 ^a qualifica funzionale	34	3
7 ^a qualifica funzionale	31	3
6 ^a qualifica funzionale	54	5
5 ^a qualifica funzionale	54	5
4 ^a qualifica funzionale	77	7
3 ^a qualifica funzionale	54	5
2 ^a qualifica funzionale	58	5
	<hr/>	<hr/>
Totale	498	47

PROPOSTA DI LEGGE

N. 685.

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ».

ART. 2.

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, anche nel suo svolgimento amministrativo, e delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Il Consiglio dei ministri approva:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regio-

nale; gli atti del Governo previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali, salvo quanto stabilito dallo statuto speciale per la regione siciliana; le ratifiche, nella prima seduta successiva, delle determinazioni adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri in via di urgenza;

e) le direttive da impartire, tramite il commissario del Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad uniformarsi; in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dispone, su proposta del ministro competente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale;

f) le proposte di sollevare conflitto di attribuzione nei rapporti con le regioni e con gli altri poteri dello Stato e di resistere nei conflitti sollevati dalle regioni e dagli altri organi dello Stato;

g) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare che attengano all'indirizzo politico del Governo;

h) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

i) gli atti concernenti la regolamentazione dei rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

l) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

m) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

n) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

o) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

p) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

ART. 3.

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 4.

1. Il Consiglio dei ministri è convocato del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, esercita le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Non è ammessa da parte dei membri del Consiglio dei ministri la divulgazione di notizie sulle opinioni espresse e sui comportamenti tenuti nelle sedute del Consiglio.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte d'iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza degli atti formalmente deliberati; le modalità di informazione sui lavori del Consiglio a cura del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti legislativi, dei decreti-legge, dei regolamenti e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti emanati dal Presidente della Repubblica;

e) presenta alle Camere i disegni di legge del Governo e, anche attraverso un

ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) impartisce ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e risolve, anche con disposizioni di carattere generale, le divergenze e i conflitti tra i ministri, ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri; impartisce le direttive politiche connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche ed amministrative che ritenga di dover sottoporre al Consiglio dei ministri;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può, con l'assenso del Consiglio dei ministri, disporre indagini e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) sovrintende all'attività dei commissari del Governo;

h) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

i) per l'elaborazione dei disegni di legge o di atti normativi o di provvedimenti a carattere plurisetoriale o che ineriscano, anche in parte, alle attribuzioni di più Ministeri o comunque rilevanti per la politica generale del Governo, anche ai fini del concerto, quando sia previsto, può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione; può convocare quindi, in Comitato, i ministri preposti ai Ministeri titolari delle competenze implicate dallo schema di disegno di legge o di atto normativo o di provvedimento per la valutazione definitiva prima di porlo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove

gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee;

c) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovrintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

ART. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento della sua funzione di mantenimento dell'unità politica e amministrativa del Governo e, altresì, per preparare e istruire determinazioni del Consiglio dei ministri, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende il nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui appositamente designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

ART. 7.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio

dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma precedente spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

ART. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di governo per un tempo determinato.

2. Il Presidente della Repubblica può, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, conferire a questi o ad un ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 3, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

ART. 9.

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o

dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può convocare il commissario perché intervenga, senza diritto di voto, in Consiglio dei ministri, allorché si trattino affari relativi all'incarico conferitogli, e può invitarlo a rappresentare il Governo in Parlamento per l'esame di argomenti attinenti all'incarico.

ART. 10.

1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Fino alla sua entrata in vigore il numero complessivo dei sottosegretari non può eccedere il doppio del numero dei ministri con portafoglio. Entro tale limite i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministri con portafoglio.

ART. 11.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca la Conferenza e la presiede, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale od ordinario e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché dal ministro per i rapporti con il Parlamento e dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituite, con la partecipazione dei presidenti o di componenti delle giunte regionali appositamente delegati, commissioni per settori di attività o per singole materie.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare ai lavori della Conferenza e delle commissioni, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, altri ministri nonché rappresentanti di amministrazioni centrali dello Stato o di enti pubblici.

5. La Conferenza adotta il proprio regolamento interno che è emanato, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento prevede la sessione ordinaria ogni tre mesi della Conferenza e regola la richiesta di convocazione o di inserimento di singole questioni all'ordine del giorno della Conferenza da parte di presidenti delle regioni.

6. La Conferenza, di norma, viene consultata:

a) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio;

c) sugli schemi di disegno di legge relativi a materie di competenza regionale;

d) sugli altri argomenti connessi con gli scopi indicati nel comma 1, per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

e) su proposte di studi relativi a problemi che attengono a settori di attività di interesse regionale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui risultati delle singole sessioni di lavoro della Conferenza.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, norme aventi valore di legge ordinaria intese a procedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni istituiti sulla base di leggi vigenti e a rivedere la disciplina dei pareri richiesti alle regioni in conformità alla legislazione vigente sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni aventi competenze non strettamente settoriali e la pronuncia di pareri su questioni di carattere generale per le quali debbono essere sentite tutte le regioni e le province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri;

b) stabilire norme per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi non assorbiti e gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza.

ART. 12.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, limitatamente all'esame di provvedimenti di rilevante interesse per una singola regione, il presidente della regione interessata. Rimangono ferme le disposizioni relative alla partecipazione al Consiglio dei ministri dei presidenti delle regioni a statuto speciale.

ART. 13.

1. Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali, qualora nominato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra i funzionari

dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato, con esclusione dei magistrati ordinari.

2. La funzione di commissario del Governo è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

3. Oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, il commissario del Governo, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovrintende, in collaborazione con le autorità statali periferiche preposte al coordinamento amministrativo, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare l'unità di indirizzo nell'esercizio delle funzioni stesse convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) nel rispetto delle reciproche competenze, coordina le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione in vista del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione, curando i rapporti amministrativi tra il Governo e la regione, mediante riunioni periodiche con i rappresentanti regionali e quelli delle amministrazioni statali decentrate;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tra-

mite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione; fornisce dati ed elementi per la redazione della « Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione »; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività del commissariato del Governo e degli organi regionali.

4. Le disposizioni del presente articolo si estendono, salvo quanto previsto nell'ordinamento dei singoli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, al commissario dello Stato per la regione siciliana, al rappresentante del Governo per la regione sarda, al rappresentante del Ministero dell'interno - presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta -, al commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e ai commissari del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, concernente poteri e funzioni del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e della commissione di coordinamento.

ART. 14.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e a riordinare i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, anche in relazione alle norme, agli strumenti e alle procedure contenute nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra più Ministeri;

c) mantenimento delle attribuzioni esercitate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alla pubblicità dei Comitati.

ART. 15.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto legislativo » e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,

della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno 20 giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro 60 giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei 30 giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro 30 giorni.

ART. 16.

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di « decreto-legge » e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con un voto di una delle due Camere e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti;

d) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione, anche parziale, ovvero della mancata conversione per decadenza del termine sia data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 17.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate in via generale dalle leggi;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

3. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista in Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

ART. 18.

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti del Presidente della Repubblica adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, esclusi i decreti emanati ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione;

b) i provvedimenti di contenuto normativo adottati con decreto di uno o più ministri;

c) i provvedimenti adottati dai Comitati interministeriali in ordine al riparto od all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei ministri con i quali si approvino contratti o che comunque comportino spese, nonché i provvedimenti di nomina e di avanzamento in carriera del personale con esclusivo riguardo al rispetto dei limiti degli organici;

f) i decreti del Presidente della Repubblica di approvazione dei regolamenti governativi.

2. La Corte dei conti, esercitato il controllo di legittimità, appone il visto e provvede alla registrazione.

3. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono ricorsi straordinari o cambiamenti di cognome non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti per quanto da essi disposto in conformità al parere del Consiglio di Stato.

4. Nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Il secondo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è abrogato.

ART. 19.

1. L'organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso svolge i compiti di cui all'articolo 20 ed è ordinato in dipartimenti ed uffici secondo le modalità previste dall'articolo 21.

2. Al Segretariato è preposto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono responsabili degli uffici e dipartimenti corrispondenti alle funzioni ad essi delegate.

ART. 20.

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a:

a) assicurare la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente e i ministri in Consiglio; coadiuvare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio nonché quelli in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso;

b) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

c) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

d) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

e) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

f) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

g) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

h) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

i) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti agli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

l) assistere e coadiuvare, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei

ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

m) assistere e coadiuvare il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

n) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa, portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui al comma 5 dell'articolo 21 ed al comma 1 dell'articolo 25;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio.

ART. 21.

1. Agli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 20 provvede la segreteria del Consiglio dei ministri.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera b) dell'articolo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato composto da non più di cinque esperti, incaricati a norma dell'articolo 28.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 20 il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici a cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione.

4. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

5. Sono in ogni caso costituiti i seguenti dipartimenti:

- a) della funzione pubblica;
- b) della ricerca scientifica;

c) della protezione civile;

d) per il Mezzogiorno;

e) per gli affari regionali;

f) per i rapporti con il Parlamento.

ART. 22.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* l'ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regola

l'organizzazione e l'attività dell'ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle Giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

ART. 23.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 24.

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non rientrino nella competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca scientifica.

ART. 25.

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti, salvo quanto previsto dal seguente comma.

2. L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica è trasferito al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare il trasferimento dell'ufficio, prevedendo la facoltà degli addetti di optare per l'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sarà regolata la ricongiunzione del contingente dei ruoli della direzione generale all'organico del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I relativi dipendenti saranno inquadrati nel posto spettante secondo la qualifica e l'anzianità posseduta.

3. All'organizzazione del dipartimento, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni residue, si provvede in conformità al comma 3 del precedente articolo 21.

ART. 26.

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di

coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di 3 posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di 1 posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

ART. 27.

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo.

2. Essi, ove non appartenenti al ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza e cessano comunque dalle loro funzioni dopo il giuramento del nuovo Governo, salvo conferma.

3. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato su proposta del ministro interessato.

ART. 28.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 29.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegata alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

ART. 30.

1. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata a persona estranea all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.

ART. 31.

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da

consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. I consiglieri di cui al presente articolo sono assegnati ai dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì conferiti gli incarichi agli esperti. Qualora gli esperti siano destinati a svolgere le loro funzioni presso un dipartimento od un ufficio posto alle dipendenze di un ministro senza portafoglio, il conferimento dell'incarico è disposto su proposta di quest'ultimo, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 441.

5. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

6. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 32.

1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo con-

servano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro, ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità non può comunque superare il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegata alla presente legge, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

ART. 33.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.

3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

ART. 34.

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali.

ART. 35.

1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto:

a) dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il restante personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 36.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali

e da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

ART. 37.

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 38.

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti

del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

3. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 2, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

4. Ai fini giuridici l'anzianità nella qualifica di inquadramento è determinata valutando per intero l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica di provenienza.

5. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie

interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

6. Ai fini di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ove i relativi bandi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle unite tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 39.

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 21 della presente legge, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924,

n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma 2 dell'articolo 25 sono soppressi i ruoli già facenti capo alla direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

5. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

ART. 40.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 37.300 milioni in ragione di anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1987, valutata in lire 17.300 milioni ed a quella relativa agli anni 1988 e 1989, valutata, per ciascuno di essi, in lire 37.300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —	Esperti e consiglieri a tempo parziale —
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	30	20	
Dirigente superiore	55	30	104
Primo dirigente	80	45	
Totale	165	95	

TABELLA B.

	In ruolo —	Comandati e fuori ruolo —	Incaricati —
Qualifiche ad esaurimento	31	15	
8 ^a	123	62	
7 ^a	193	96	
6 ^a	290	145	
5 ^a	375	187	30
4 ^a	544	272	
3 ^a	113	57	
2 ^a	59	30	
Totale	1.728	864	